



**COMUNE DI FERNO**  
(Provincia di Varese)

# Regolamento per la disciplina della TARI

Approvato con delibera di  
Consiglio Comunale n. 19  
del 28/04/2023

## DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INDICE

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
ART.2 - PRESUPPOSTO .....	4
ART.3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO .....	4
ART.4 - DEFINIZIONE DI SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI .....	4
ART.5 - SOGGETTO ATTIVO .....	5
ART.6 - SOGGETTI PASSIVI.....	5
ART.7 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	5
ART.8 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO .....	6
ART.9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE .....	6
ART.10 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE .....	7
ART.11 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	8
ART.12 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO .....	9
ART.13 - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTA USCITA DAL SERVIZIO/AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....	10
ART.14 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO .....	10
ART.15 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE .....	11
ART.16 - PIANO FINANZIARIO .....	11
ART.17 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI .....	11
ART.18 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO .....	12
ART.19 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	12
ART.20 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE .....	12
ART.21 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....	13
ART.22 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....	13
ART.23 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA .....	14
ART.24 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	14
ART.25 - ZONE CON SERVIZIO RIDOTTO .....	15
ART.26 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE .....	15
ART.27 - RIDUZIONI DELLA TARI PER COMPOSTAGGIO PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	15
ART.28 - RIDUZIONE PER CESSIONI DI BENI ALIMENTARI.....	16
ART.29 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI PRESIDI SANITARI MONOUSO E LETTIERE.....	16
ART.30 - RIDUZIONI PER L'UTENZA DOMESTICA NEL CASO DI CONFERIMENTO DI PRESIDI SANITARI MONOUSO E LETTIERE .....	16

ART.31 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	17
ART.32 - ALTRE AGEVOLAZIONI E ESENZIONI .....	17
ART.33 - APPLICABILITA' DELLE RIDUZIONI.....	18
ART.34 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	18
ART.35 - TRIBUTO GIORNALIERO .....	18
ART.36 - TRIBUTO PROVINCIALE .....	19
ART.37 - RISCOSSIONE .....	19
ART.38 - MODALITA' PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI ORDINARI.....	20
ART.39 - DICHIARAZIONE TARI .....	20
ART.40 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI .....	21
ART.41 - VERIFICHE E ACCERTAMENTI.....	22
ART.42 - SANZIONI E INTERESSI .....	23
ART.43 - IMPORTI MINIMI.....	23
ART.44 - RISCOSSIONE COATTIVA .....	23
ART.45 - RECLAMI E CONTENZIOSO .....	23
ART.46 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	24
ART.47 - FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	24
ART.48 - NORMA DI RINVIO .....	24
ART.49 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI .....	24
ALLEGATO 1 - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE .....	25

## ART.1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), disciplina la TARI e la sua applicazione in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alle deliberazioni di ARERA alla data vigenti.
2. Il presente regolamento è conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 determinati secondo quanto previsto al successivo comma 4.
4. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio e il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento a quanto previsto da ARERA nelle Delibere n°443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e n°364/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e s.m.i..
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.
6. Il presente regolamento è integrato dal Contratto in essere con il Gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento e lavaggio delle strade, nonché dalla Carta dei servizi integrata, che illustra procedure e standard nel rispetto dei quali deve essere erogato il servizio a tutela degli utenti.

## ART.2 -PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo ART.7 -.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti individuati dall'ART.7 - del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali e aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## ART.3 -DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

## ART.4 -DEFINIZIONE DI SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019, il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso. A titolo esemplificativo: attività di raccolta e trasporto, attività di prevenzione dei rifiuti, attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, attività di trattamento e recupero,

attività di spazzamento e lavaggio strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

2. Sono considerate attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione, come definito all'interno del citato articolo 1 dell'Allegato A.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero energia - e smaltimento).
4. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra il Comune e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltreché dalle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

## ART.5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Gestore dell'obbligazione tributaria e del rapporto con gli utenti ai sensi della regolazione ARERA è il Comune.
2. La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza, fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, secondo le disposizioni di Legge.
3. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della TARI.
4. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 3 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicata e riscossa la TARI.

## ART.6 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui all'ART.7 - , a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## ART.7 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali a destinazione non abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## ART.8 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARU i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:  
per le utenze domestiche:
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
  - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
  - Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
  - Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - Superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- per le utenze non domestiche:
- Centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
  - Locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
  - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - Superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
  - Aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
  - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
  - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) Aree e locali comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo per i casi di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare nella dichiarazione originaria o di variazione i locali e le aree interessati, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## ART.9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000 n. 2012.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui al presente articolo è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a TARI i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo ART.10 -.

#### ART.10 -PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie e autofficine meccaniche e di elettrauto	30%
Officine metalmeccaniche	30%
Lavanderie a secco	10%
Verniciatura	50%
Galvanotecnica e trattamento metalli	80%
Fonderie	80%
Laboratori odontotecnici	30%
Marmista	80%
Laboratori litotipografici	50%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Laboratorio vetri e specchi	30%

Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	10%
---	-----

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci o prodotti finiti e/o semilavorati utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci o prodotti finiti e/o semilavorati non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.
7. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 Codice Civile.

#### ART.11 -RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione dell'intera quota variabile del tributo. Resta fermo l'obbligo di corrispondere la quota fissa della tassa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione di cui al successivo articolo 13 comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. I controlli saranno eseguiti tenendo in considerazione eventuali possibili rettifiche apportate successivamente, in sede di presentazione della dichiarazione MUD o altra documentazione equivalente o ritenuta necessaria ai fini dell'accertamento. Nel caso di comportamenti non corretti, di dichiarazioni mendaci, di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli, salvo più gravi violazioni.

4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui ai commi precedenti, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio tecnico comunale ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui ai commi precedenti entro i termini previsti, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere a usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

## ART.12 -RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della TARI può essere ridotta, a consuntivo, in ragione delle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione fruibile è determinata in funzione all'effettivo quantitativo di rifiuti avviati al riciclo secondo il seguente schema:
  - a) 15%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - b) 30%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - c) 40%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - d) 50%, nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
4. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente Kd della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 30 giugno di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno corrente. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione di cui al successivo ART.13 -. comprovante l'avvio al riciclo in modo autonomo dei rifiuti urbani prodotti. Il comune ha facoltà di effettuare controllo e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. I controlli saranno eseguiti tenendo in considerazione eventuali possibili rettifiche apportate successivamente, in

sede di presentazione della dichiarazione MUD o altra documentazione equivalente o ritenuta necessaria ai fini dell'accertamento.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con la TARI dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, salvo eventuali differenti disposizioni normative che dovessero intervenire in materia.

### **ART.13 -PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTA USCITA DAL SERVIZIO/AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) I dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) I dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) I dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) I dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;
  - f) I dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione annuale di cui al precedente comma, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

### **ART.14 -DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. Le tariffe della TARI per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali in conformità al piano economico finanziario (PEF), ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296. e dell'ART.15 - del presente regolamento. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una scadenza successiva, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra e alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario, per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario del gestore e di bilancio.

## ART.15 -CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate alla quantità e alla qualità di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i..
2. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 e alla determina n. 2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e s.m.i..
3. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati a eventuali affidatari del servizio di accertamento.
4. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

## ART.16 -PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario ed è svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## ART.17 -ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## ART.18 -ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; quest'ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. La suddivisione fra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) della TARI avviene secondo i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99 e nel rispetto del MTR e MTR-2 di ARERA e successive modifiche e integrazioni.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni e integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a) La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) Dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - Il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
    - Le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - Le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - Le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

I costi complessivi del servizio sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica, in continuità con le precedenti annualità.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:
  - a) La ripartizione dei costi totali, fissi e variabili del servizio, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche.
  - b) Un criterio di definizione degli ambiti territoriali che tenga conto della tipicità delle realtà insistenti sul territorio ai fini di articolare i costi delle utenze non domestiche e determinare apposite tariffe per i diversi ambiti territoriali.
  - c) I coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, ove applicati. Tali coefficienti sono utilizzati per la commisurazione della quota fissa TF e della quota variabile della tariffa.
  - d) Le tariffe suddivise tra utenze domestiche e non domestiche, queste ultime ulteriormente articolate negli ambiti tariffari come sopra individuati.
5. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis del D. Lgs. N. 446/1997, le tariffe deliberate dal Comune possono essere modificate, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio.

## ART.19 -TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

## ART.20 -DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Detti occupanti sono tenuti al pagamento del tributo con vincolo di solidarietà. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza nella dichiarazione deve essere indicato il nome di colui che intende provvedere al pagamento della Tassa.

4. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non è considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche per i residenti è determinato in base alle risultanze anagrafiche all'emissione dell'avviso di pagamento, tenuto conto di tutte le variazioni precedentemente intervenute. Le variazioni successive saranno conguagliate con separato atto.
7. Per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel comune, il numero dei componenti è considerato pari a n. 1.
8. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche intestati a soggetti non residenti, si assume un numero di occupanti pari a due.
9. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari a 1.
10. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo ART.39 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono determinate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta commisurazione della tariffa.
11. Nei casi di emergenze sanitarie, civili o ambientali o di altra natura che comportino situazioni con carattere di eccezionalità, le persone ospitate non sono computate nel calcolo della tassa fino a cessazione della stessa emergenza, come definito dal competente organo di riferimento.

#### ART.21 -TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche le tariffe saranno suddivise tenuto conto degli ambiti territoriali definiti.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_d$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

#### ART.22 -CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. La categoria di contribuenza è unica anche se, per l'esercizio di un'unica attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni.
3. Nel caso di attività distinte svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente/principale, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie desumibile dalla visura camerale, salvo eventuale verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. Le categorie di contribuenza sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
6. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

7. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria maggiormente simile, in ragione della produttività potenziale di rifiuti.
8. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
9. Per i locali adibiti a utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

### ART.23 -OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dai successivi articoli.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto secondo quanto previsto dal successivo ART.39 -.
6. Il contribuente, fatto salvo il caso delle utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006 per il conferimento a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta di tutti i propri rifiuti urbani, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.
7. Il contribuente che non abbia ritirato la propria dotazione è comunque tenuto al pagamento della TARI.
8. Il contribuente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione.
9. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta anche nel caso di cambio via. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore all'atto della comunicazione di cessazione dell'utenza.
10. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

### ART.24 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti, in misura del 20% rapportata pro die al periodo di durata dell'interruzione.
2. Il rimborso, non automatico, sarà riconosciuto all'utente su richiesta, con le medesime tempistiche e modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento, fatte salve eventuali diverse disposizioni regolatorie.

## ART.25 -ZONE CON SERVIZIO RIDOTTO

1. Il tributo è dovuto dalle utenze ubicate su tutto il territorio in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani.
2. In ragione della minore efficacia e qualità del servizio erogato, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa TF, quanto nella parte variabile TV, in ragione della distanza delle utenze dal più vicino punto di conferimento, misurata a partire dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica:
  - Per distanze superiori a 200 metri e inferiore a 1000 metri: riduzione del 40%;
  - Per distanze dai 1000 metri: riduzione del 45%.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo ART.39 - con effetto dal momento di presentazione della richiesta e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si proceda all'attivazione di un servizio di raccolta con livelli di qualità standard.

## ART.26 -RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa TF e nella quota variabile TV, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) Abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
  - b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di due terzi del tributo a una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di diritto all'agevolazione. La riduzione opera mediante compensazione a conguaglio, alla prima scadenza utile.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, utilizzando compostiere o particolari accorgimenti o mezzi ritenuti idonei dal Comune e che siano rispettosi delle norme di legge in materia sanitaria ed edilizia, è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della TV, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che sarà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza, il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
6. La riduzione per la compostiera non si applica in caso di applicazione delle altre riduzioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## ART.27 -RIDUZIONI DELLA TARI PER COMPOSTAGGIO PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La parte variabile TV della TARI dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 10%.
2. Per ottenere la riduzione, gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno, fornire entro il 30 giugno la documentazione relativa alla produzione di compost.
3. La riduzione compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di diritto all'agevolazione. La riduzione opera mediante compensazione a conguaglio, alla prima scadenza utile.

## ART.28 -RIDUZIONE PER CESSIONI DI BENI ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della quota variabile TV della TARI.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Per poter usufruire della riduzione della TARI sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni diverse da quelle di cui al presente articolo non dà diritto alla riduzione della tassa.
4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno, a cento chilogrammi ed è così determinata:
  - a) Per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
  - b) Per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
  - c) Per le attività che cedono un quantitativo da mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
5. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente. L'elenco deve essere corredato da documentazione dimostrativa.
6. La riduzione di cui al comma 1 è applicata alla parte variabile della TARI per l'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate ed è cumulabile con le altre riduzioni previste per l'avvio al riciclo dei rifiuti prodotti.

## ART.29 -ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI PRESIDII SANITARI MONOUSO E LETTIERE

1. Su richiesta dell'utenza, tramite apposita modulistica, ove possibile, sarà attivato il servizio gratuito di raccolta di presidi sanitari monouso per le utenze in possesso di concrete esigenze, fino al decadere delle stesse.
2. Il medesimo servizio potrà essere attivato nel caso di lettieri per animali domestici.

## ART.30 -RIDUZIONI PER L'UTENZA DOMESTICA NEL CASO DI CONFERIMENTO DI PRESIDII SANITARI MONOUSO E LETTIERE

1. Per l'utenza domestica le cui particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino un'anomala produzione di rifiuto soggetto a TARI, e per l'utenza domestica nel cui stato di famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 24 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" si prevede:
  - a) L'attivazione di un servizio dedicato di cui all'ART.29 -, con ritiro dei rifiuti specificamente prodotti, da conferire in contenitori separati;
  - b) In assenza dell'attivazione del servizio di cui al precedente comma, una riduzione della quota variabile pari al 10% fino al venir meno delle condizioni per la fruizione della stessa.
2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di diritto all'agevolazione. La riduzione opera mediante compensazione a conguaglio, alla prima scadenza utile.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Pari riduzioni saranno applicate in caso di attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti di lettieri per animali domestici.

## ART.31 -RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La TARI per i locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% delle quote TF e TV, a condizione che:
  - a) L'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - b) Le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione di cui al comma precedente compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di diritto all'agevolazione. La riduzione opera mediante compensazione a conguaglio, alla prima scadenza utile.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

## ART.32 -ALTRE AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio Comunale, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale dal pagamento del tributo. Parimenti, possono essere previste riduzioni tariffarie, per le utenze sia domestiche, sia non domestiche, in caso di gravi calamità naturali o di emergenze di natura sanitaria o altre situazioni di emergenza individuate con criteri precisi, nella medesima delibera di consiglio comunale.
2. Nel caso di immobili posseduti o occupati da portatori di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa, l'amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e previa presentazione di apposito modulo potrà:
  - nel caso di unico occupante applicare la sola quota fissa della Tassa;
  - nel caso di più componenti il nucleo familiare ridurre il numero degli occupanti del numero dei soggetti invalidi.
3. Il Consiglio Comunale, in sede di definizione annuale delle tariffe, al fine di favorire il mantenimento del piccolo commercio e salvare la vitalità dei luoghi abitati, può altresì prevedere riduzioni da applicare sia alla parte fissa, sia alla parte variabile, nel limite massimo del 20% per le utenze non domestiche di cui alle Categorie 25 (generi alimentari, supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) dell'allegato 1 del presente regolamento, con superficie tassabile inferiore a mq. 60,00.
4. I requisiti dei soggetti che potranno usufruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, saranno stabiliti annualmente con apposito atto dell'organo comunale competente, da adottarsi contestualmente a quello di approvazione delle tariffe della TARI.
5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venire meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. E' corrisposto dal Comune il pagamento della TARI per:
  - a) i locali o aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, compresi i locali e le aree utilizzati per le attività di catechesi, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - b) I locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
  - c) I locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo da Associazioni no – profit (culturali, sportive, assistenziali, civili, ambientali ecc.) iscritte nell'apposito Albo delle Associazioni no-profit tenuto dal Comune di Ferno, nel caso in cui realizzino attività a favore dei cittadini fernesì, la cui utilità sociale sia chiaramente verificabile e rientri nelle finalità a cui è deputato l'Ente locale;
  - d) Le fondazioni senza scopo di lucro iscritte all'albo Associazioni no – profit tenuto dal Comune di Ferno.
7. Le somme derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La copertura della spesa è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

8. Le utenze non domestiche che svolgono attività industriale, di cui alla categoria 20 “attività industriale con capannone di produzione”, come da D.P.R. n. 158/1999 sono escluse dal pagamento della TARI, tanto per la quota variabile quanto per la quota fissa, in relazione alle superfici dove si producono rifiuti speciali e magazzini connessi con l’attività. Restano assoggettate alla TARI le superfici dei locali ove si producono rifiuti diversi da quelli speciali come i locali delle mense, degli spogliatoi, degli uffici, ecc..
9. L’Amministrazione in sede di approvazione delle tariffe potrà stabilire una riduzione nel caso di attivazione del servizio di domiciliazione bancaria. La riduzione sarà applicata a partire dall’anno di imposta successivo a quello della richiesta.

### **ART.33 -APPLICABILITA’ DELLE RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, sino a un importo massimo di riduzione complessiva dell’80% del totale del tributo dovuto.
2. Resta escluso da tale percentuale massima di riduzione il cumulo derivante dalle agevolazioni previste ai sensi del precedente articolo 32 – comma 1.
3. Qualsiasi riduzione/agevolazione prevista dal vigente regolamento decade nel caso si renda necessario procedere con attività di accertamento per omesso pagamento.

### **ART.34 -FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dal ART.32 -, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da ART.25 -a ART.31 - resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

### **ART.35 -TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all’art. 1 comma 816 della legge 27/12/2019 n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## ART.36 -TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## ART.37 -RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite altre forme di pagamento ammesse, quali PagoPa o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la TARI e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, la data di emissione e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nelle delibere di ARERA, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in esse contenute.
3. L'invio del documento di riscossione avviene in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico e fatte salve le diverse future disposizioni in materia di innovazione tecnologica e transazione digitale. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, all'utente è garantito il pagamento degli importi dovuti almeno con due rate di pagamento a scadenza semestrale, ferma restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione. In sede di approvazione delle tariffe annuali saranno stabilite il numero delle rate e le relative scadenze. Al documento di riscossione sono allegati i modelli precompilati per il pagamento.
5. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Tale termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata. Disguidi dovuti a eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e s.m.i. Pertanto l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
7. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
8. Il versamento del tributo, arrotondato come previsto dal comma precedente, non è dovuto quando l'importo risulti inferiore a euro 10,00 (definito come limite minimo di versamento); analogamente non si procede al rimborso e allo sgravio per somme inferiori al predetto importo.
9. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In

mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo ART.41 - con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

### ART.38 -MODALITA' PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI ORDINARI

1. Gli utenti possono richiedere ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate relative alla riscossione ordinaria del tributo nel caso in cui gli stessi rientrino almeno in una delle seguenti casistiche:
  - a) Siano beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico presentando l'apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
  - b) Si trovino in condizioni economiche disagiate, individuate in sede annuale di approvazione delle tariffe;
  - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni, a parità di superficie assoggettata;
  - d) Nel caso di utenze non domestiche con iscrizione alla Camera di Commercio inferiore o uguale a due anni.
2. L'importo della singola rata rilasciata a seguito di accoglimento della richiesta non potrà essere inferiore alla soglia minima pari a venti (20,00) euro. Le rate dovranno avere pari importo fatta eccezione per l'ultima a saldo. Sarà possibile richiedere la dilazione per un numero di rate mensili massimo pari a n. 6 rate annue con scadenza della prima rata a partire dall'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta.
3. La richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata tramite apposito modulo entro 20 giorni dalla scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata.
4. Le somme relative ai pagamenti delle rate rideterminate saranno maggiorate degli interessi legali.

### ART.39 -DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso in cui si verificano modifiche dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modifiche.
4. La dichiarazione può essere presentata a mezzo posta, via e-mail, posta elettronica certificata o mediante sportello fisico o on-line, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune e disponibile presso lo sportello fisico, ovvero compilabile on-line.
5. Ai fini dell'individuazione della data di trasmissione delle dichiarazioni fa fede la data di ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, la data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale e la data di invio/caricamento per tutti gli altri casi.
6. Le dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento alla TARI siano rimaste invariate. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
7. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
8. La richiesta di attivazione e variazione del servizio deve contenere almeno le seguenti informazioni obbligatorie:
  - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
  - b) I dati identificativi dell'utente, tra i quali:
    - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
    - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, soggetto denunciante;

- c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e delle eventuali aree assoggettabili, in aggiunta:
    - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati, generalità dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
    - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza con riferimento ai codice ATECO;
  - e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, la variazione degli elementi denunciati o la cessazione del possesso adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
  - f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
9. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta e accompagnata da copia di documento di riconoscimento e codice fiscale.
  10. Nel caso di decesso dell'intestatario della TARI l'ufficio procede in autonomia alla voltura del nominativo dell'utenza con il coniuge superstite o con altro erede maggiorenne ivi residente. In alternativa sarà cura degli eredi provvedere all'apposita presentazione della dichiarazione di cessazione e di subentro entro sei mesi dal decesso.
  11. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere completa di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Se la dichiarazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
  13. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
  14. Ai fini dell'applicazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate, eventualmente integrate con gli elementi ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente o, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
  15. Il modulo della dichiarazione contiene il rinvio al sito internet del gestore, sito che fornisce le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
  16. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenza, autorizzazioni o concessioni o equivalenti, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
  17. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'utente, il Comune formula risposta scritta alle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio indicando i seguenti elementi minimi:
    - a) Il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
    - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
    - c) Il codice utente e il codice utenza;
    - d) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio, variazione o cessazione del servizio.

#### **ART.40 -RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il soggetto passivo deve chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Qualora le verifiche eseguite evidenzino un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, attraverso:
  - a) Compensazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b) Rimborso nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento all'ART.37 -.

## ART.41 -VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) Accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - Degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - Del proprio personale dipendente;
    - Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - a) Delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
  - b) Delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - c) Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
  - d) Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - e) Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, sia riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. I versamenti conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART.42 -SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze è irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni e integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'ART.41 -, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Oltre alle cause di non punibilità previste dall'articolo 6 del D.lgs. n. 472/97, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
6. Sulle somme dovute a seguito di attività di accertamento si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Al contribuente che si trovi in comprovate difficoltà di ordine economico, si applicano le norme di cui all'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina generale delle entrate.

#### **ART.43 -IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad €. 20,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **ART.44 -RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910, e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di 20 € con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

#### **ART.45 -RECLAMI E CONTENZIOSO**

1. L'utente che rileva inadempienze o incongruenze in riferimento all'applicazione della TARI può sporgere reclamo presso i punti di contatto del Comune. Qualora non sia soddisfatto della risposta ricevuta, può:
  - a) Richiedere, in forma scritta, un incontro di approfondimento della questione in oggetto con il Responsabile del servizio;

- b) Rivolgersi alle Associazioni riconosciute dai Consumatori ed eventualmente, ove opportuno, avviare la procedura di conciliazione paritetica extragiudiziale;
  - c) Rivolgersi all'autorità di regolazione ARERA.
2. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..
  3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, gli altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex-lege.

#### **ART.46 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 novellato dal D.lgs 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 detto GDPR.

#### **ART.47 -FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART.48 -NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI, le altre norme legislative vigenti applicabili e i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

#### **ART.49 -ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dalla normativa in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO 1 - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
- 08 a Strutture ricettive non alberghiere quali bed & breakfast, affittacamere
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Negozi di abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione \*
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

\* senza produzione di rifiuto speciale - aggiornato ai sensi del D.Lgs. 116/2020.